

AVVISO D'ASTA PUBBLICA
PER LA CONCESSIONE IN USO DEL
CENTRO TENNISTICO
PINETA DI CASTELLO
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOVEGNO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 03 del 28/01/2010

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il giorno di venerdì 20 febbraio 2010 alle ore 15:00 nella Residenza Municipale con il metodo delle offerte segrete sarà tenuta l'asta pubblica per la concessione in uso del "Centro Tennistico / Pineta di Castello", per permettere un decoroso mantenimento delle attrezzature sportive e ricreative esistenti.

L'asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in aumento sul prezzo d'asta di Euro 1000,00 (mille/00) ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e secondo le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 23.05.1924 n. 827 art. 73 - art. 76 e art. 64.

La busta contenente l'offerta dovrà pervenire al protocollo comunale entro le **ore 12.00 del giorno Mercoledì 17 febbraio 2010**, consegnata a mano, oppure tramite servizio postale (in tal caso farà fede la data del timbro di spedizione postale). All'interno della busta dovrà essere indicata, su normale foglio A4 – oppure su apposito modulo prestampato ritirabile presso il Municipio, la seguente dicitura: "**il sottoscritto Sig. offre Euro annui per la concessione in uso del Centro Tennistico / Pineta di Castello**". All'esterno della busta dovrà essere indicata in modo chiaro e visibile la seguente dicitura: "**offerta per l'asta per la concessione in uso del "Centro Tennistico / Pineta di Castello presentata dal Sig.**". E' tassativa l'indicazione del cognome e nome all'esterno della busta. Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno ammesse alla gara. La busta contenente l'offerta dovrà essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi;

All'interno della busta dovrà essere allegato un assegno circolare intestato al Comune di Bovegno quale deposito cauzionale dell'importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00 euro). Tale deposito sarà restituito seduta stante, senza interessi, ai non aggiudicatari, mentre verrà trattenuto quale cauzione sul prezzo di concessione d'uso per l'aggiudicatario.

Le offerte potranno essere presentate da soggetti singoli o da più soggetti in forma associata.

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere integralmente, entro il 30 marzo 2010, apposita convenzione.

Requisito indispensabile per sottoscrivere la relativa convenzione sarà quello di risultare, alla data del 30/03/2010, rappresentanti di una Società o Associazione che intenderà esercitare attività prevalentemente sul territorio comunale di Bovegno e che dovrà essere iscritta, affiliata o riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.).

Sono ammesse solo offerte in aumento e l'asta sarà aggiudicata al miglior offerente. Se per qualsiasi motivo l'offerta più alta risulti invalida ovvero l'offerente rinuncia alla concessione d'uso, verrà considerata aggiudicataria l'offerta immediatamente inferiore.

Qualora l'asta andasse deserta in prima seduta, se ne farà subito dopo una seconda, dopodiché si procederà a trattativa privata.

Di seguito, come espressamente previsto dalla delibera di Giunta n° 03 del 28/01/2010, si pubblica il testo integrale della convenzione che dovrà essere sottoscritta dalla Concessionaria e dal Concedente entro il **30 marzo 2010**. La convenzione contiene indicazioni relative alle modalità di gestione del "Centro Tennistico / Pineta di Castello" con relativi diritti e doveri a cui dovranno attenersi le due parti contraenti, e cioè il futuro Gestore ed il Comune di Bovegno.

Al fine di formulare un'offerta, gli interessati sono tenuti a prendere visione della convenzione allegata e riprodotta come da originale – per esposizione al pubblico.

CONVENZIONE PER GESTIONE E CONCESSIONE IN USO

“Centro Tennistico / Pineta di Castello”

TRA

Il Comune di Bovegno in persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o dell'Assessore con delega allo Sport (in seguito denominato “Concedente”)

E

Il Sig. nel ruolo di (in seguito denominata “Concessionario/a”)

PREMESSO CHE

- il Concedente è proprietario della struttura sportiva tennistica e del parco pubblico sito in Bovegno Castello - Via della Fonte (in seguito denominato “Centro Tennistico / Pineta di Castello”), meglio descritto ai successivi Art.3 – Art. 4;
- il Concedente intende affidare a terzi la gestione del “Centro Tennistico / Pineta di Castello”, al fine di razionalizzare e migliorare l’uso delle strutture attraverso interventi a carattere ordinario e straordinario;
- le Parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni contemplate nella presente Convenzione;

TRA LE PARTI IN EPIGRAFE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – oggetto della convenzione

- 1.1 Con la presente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Comune di Bovegno affida alla Concessionaria la gestione del “Centro Tennistico / Pineta di Castello” per il periodo stabilito al successivo Art.2;
- 1.2 Nell’attività di gestione del “Centro Tennistico / Pineta di Castello” la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente Convenzione, nella consapevolezza che l’attività di gestione non potrà in alcun modo pregiudicare l’usufruità di suddetta struttura da parte di soggetti diversi dalla Concessionaria e della generalità dei cittadini.

Art.2 – definizione delle parti contraenti

- 2.1 Per “Concessionaria” si intende/no colui/coloro che hanno regolarmente partecipato al bando di gara per la gestione e la concessione in uso del “Centro Tennistico / Pineta di Castello” pubblicato dal Comune di Bovegno ed ha depositato cauzione pari a Euro 500,00 (cinquecento/00 euro) e presentato miglior offerta al rialzo sul prezzo a base d’asta stabilito in Euro 1.000,00 (mille/00);
- 2.2 Per “Concedente” si intende il proprietario del “Centro Tennistico / Pineta di Castello”, e cioè il Comune di Bovegno, qui rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.3 – durata della convenzione

- 3.1 La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di anni 6, e più precisamente dal 01/04/2010 al 31/12/2016.
- 3.2 La convenzione non è rinnovabile. A partire 31/12/2016 la convenzione è da considerarsi decaduta ed il Comune di Bovegno potrà riproporre la medesima convenzione, purché si provveda a pubblicare un nuovo bando d’asta pubblico.
- 3.3 Alla Concessionaria è data facoltà di recesso in qualsiasi momento, purché venga dato preavviso al Comune di Bovegno con un tempo utile di 60 giorni. Se il recesso avverrà entro il 3° anno di affidamento, il Comune di Bovegno non tratterà il deposito cauzionale di cui all’Art. 2.1

Art.4 – descrizione del centro tennistico

- 4.1 Il Centro Tennistico consta di:
 - a) N° 2 campi da tennis in terra rossa, uno dei quali provvisto di illuminazione notturna;
 - b) N° 1 immobile “Segreteria / Spogliatoi” comprendente locali adibiti a doccia, con relativi servizi igienici;
 - c) N° 1 immobile, denominato “Chalet”, entro cui è presente un punto ritrovo con bar, due servizi igienici e un magazzino al piano interrato;

- d) beni mobili di diversa natura, fra cui attrezzature adibite alla manutenzione dei campi da tennis, arredi interni al locale “Segreteria / Spogliatoi” ed al locale “Chalet”.
- 4.2 All’inizio ed al termine della presente Convenzione sarà redatto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti un verbale descrittivo delle attrezzature esistenti nel Centro Tennistico.
- 4.3 Al termine della Convenzione, da qualunque evento determinato, la Concessionaria dovrà restituire al Concedente gli immobili, le attrezzature e quant’altro risultante dal verbale di consegna, in perfetta efficienza tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall’uso.

Art.5– descrizione delle area adibita a parco

- 5.1 Il Parco occupa una superficie verde su vari livelli, attraversati da 4 percorsi pedonali, e consta di:
- N° 18 panchine in legno tipo “Rieti Large”
 - N° 09 aree pic-nic in legno tipo “Vieste” e “Bolzano”
 - N° 04 pannelli espositivi “flora-fauna”
 - N° 02 staccionate in legno per un tot. di metri lineari 35
 - N° 06 cestini piccoli tipo “Isidora” con anello
 - N° 04 cestini grandi tipo “Andria” con coperchio
 - N° 14 lampioncini
 - N° 02 fontanelle in ghisa tipo “Milano”
 - N° 02 altalene
 - N° 02 scivoli
 - N° 07 cavallini
 - N° 01 percorso militare
 - N° 37 alberi “picea abies” altezza cm 200
 - N° 10 alberi “picea abies” altezza cm 900
 - N° 62 alberi “tilia”
 - N° 06 alberi “betula pendula”
 - N° 27 alberi “pinus mugo”
 - N° 15 alberi “carpinus betulus”
- 5.2 All’inizio ed al termine della presente Convenzione sarà redatto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti un verbale descrittivo delle attrezzature esistenti e delle essenze arboree presenti nell’area adibita a Parco.
- 5.3 Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione delle attrezzature e delle essenze arboree, la Concessionaria ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nei successivi Art. 6 e Art. 14.1.
- 5.4 Al termine della Convenzione, da qualunque evento determinato, la Concessionaria dovrà restituire al Concedente gli immobili, le attrezzature e quant’altro risultante dal verbale di consegna, in perfette condizioni tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall’uso.

Art.6 - obblighi della concessionaria relativi all’area adibita a parco

- 6.1 Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire, nel periodo assegnato, le seguenti operazioni ordinarie:
- pulizia e verifica funzionalità di tutte le attrezzature ad uso ricreativo, dei giochi, dei cestini e delle panchine (5 volte l’anno, nei giorni 1 dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre);
 - pulizia di tutti i marciapiedi e vialetti interni al parco, con estirpazione di tutte le erbacce, (nei giorni 1 dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre);
 - impregnatura, o tinteggiatura con materiale messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, di tutte le attrezzature in legno (1 volta l’anno, e comunque entro il giorno 30 del mese di giugno);
 - svuotamento dei cestini porta-rifiuti e relativa sostituzione dei sacchetti (ogni lunedì);

Art.7 - criteri di utilizzazione degli impianti del Centro Tennistico

- 7.1 La Concessionaria ha l’obbligo di sottoporre al Concedente a titolo informativo, prima dell’inizio di ciascun anno di gestione, un programma generale di utilizzazione dei campi da tennis, comprensivo delle iniziative che la Concessionaria intende intraprendere in favore di determinati

soggetti privilegiati (scuole, Associazioni, Comune, ecc.) e cioè: attribuzione di ore di utilizzo, manifestazioni di promozione, organizzazione di corsi, ecc.

7.2 La Concessionaria è tenuta ad applicare tariffe di accesso agli impianti che risultino nella media del mercato e comunque preventivamente concordate con il Comune di Bovegno;

Tutte le tariffe dovranno essere rese pubbliche attraverso l'esposizione di un'apposita tabella e tramite canali informativi di moderna fattispecie (sito internet gestito dal Comune di Bovegno o dalla Concessionaria).

La Concessionaria dovrà applicare un sovrapprezzo per la luce notturna tale da coprire ma non superare i costi di suddetto servizio.

Le tariffe potranno subire un solo aumento annuo, seguendo gli indici ISTAT e comunque previo accordo con il Comune di Bovegno.

Per le seguenti categorie di utenti vanno riservate tariffe privilegiate:

- a) agli adulti residenti a Bovegno, che utilizzano gli impianti del Centro Tennistico dalle ore 10.00 alle ore 14.00, dovrà essere applicata una tariffa scontata del 10% sul prezzo normalmente adottato, riservando agli stessi priorità di prenotazione sul campo in terra rossa numero "1" (la priorità di prenotazione deve essere esercitata entro le 48 ore precedenti il giorno di utilizzo del campo);
- b) ai bambini ed ai ragazzi, anche non residenti a Bovegno, che utilizzano gli impianti del Centro Sportivo dalle ore 10.00 alle ore 14.00 dovrà essere applicata una tariffa scontata del 20% sul prezzo normalmente adottato (la priorità di prenotazione deve essere esercitata entro le 48 ore precedenti il giorno di utilizzo del campo);

7.3 La Concessionaria dovrà impedire l'ingresso al "Centro Tennistico / Pineta di Castello" a tutti i mezzi motorizzati; diversamente dovrà provvedere a segnalare la presenza direttamente al Comune di Bovegno oppure agli organi di Polizia.

7.4 La Concessionaria dovrà segnalare agli organi di Polizia la presenza all'interno del "Centro Sportivo / Pineta di Castello" di provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura.

7.5 La Concessionaria dovrà altresì impedire l'ingresso al "Centro Tennistico / Pineta di Castello" a cani od altri animali, così come previsto dalle Ordinanze Municipali che il Comune di Bovegno provvederà ad esporre al pubblico; diversamente dovrà provvedere a segnalare la presenza direttamente al Comune di Bovegno oppure agli organi di Polizia.

7.6 E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione del Centro Tennistico diversa da quella prevista nella presente Convenzione. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo ed esclusivamente dall'Amministrazione Comunale (ad esempio: iniziative ad interesse pubblico concordate con l'Assessorato allo Sport-Turismo-Manifestazioni del Comune di Bovegno)

7.7 Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Concessionaria è tenuta a mettere a disposizione l'area quale punto di ritrovo per eventi pubblici;

Art.8 – obblighi della concessionaria relativi ai campi da gioco del Centro Tennistico

8.1 Nell'espletamento della gestione dell'impianto la Concessionaria dovrà rendere perfettamente fruibili i due campi da tennis in terra battuta, rispettando le indicazioni relative alla manutenzione del terreno di gioco, al periodo di utilizzo stagionale ed agli orari di apertura al pubblico.

8.2 La manutenzione dei terreni di gioco dovrà essere eseguita nel seguente modo:

- grattando la superficie ed eliminando eventuali croste con il rastrello o con apposite macchine forcatrici;
- provvedendo a stendere uno strato di sottomanto (ideale mantenere 4 cm. di spessore) nella quantità di 30/40 q.li livellato con stagge; è consigliabile mantenere una pendenza del 0,5% dal centro fino a fondo campo;
- bagnando abbondante a pioggia in modo uniforme tutto il campo fino a quando l'acqua avrà filtrato tutto lo spessore e raggiunto lo strato drenante;
- rullando la superficie ancora umida (che non intacchi più il rullo) con rullo di 4/5 q.li senza vibratore, eseguita lentamente in modo tale che il sottomanto compatti perfettamente; è consigliato l'inizio da fondo campo, riprendendo al ritorno metà della rullata fatta all'andata; ripetere tale operazione anche da lato a lato;
- provvedendo a stendere il "manto", nella quantità di 20 q.li, tirato con l'apposita stuoia; eseguire successiva rullatura;

- provvedendo, nei giorni successivi, a bagnare e rullare leggermente i campi al fine di ottenere una buona compattazione.
- 8.3 I campi da gioco dovranno essere fruibili nel seguente periodo dell'anno:
- il campo da gioco n° 1 dovrà essere reso fruibile dal 15 maggio al 15 settembre;
 - il campo da gioco n° 2 dovrà essere reso fruibile dal 15 giugno al 15 settembre.
- 8.4 I campi da gioco dovranno essere fruibili nei seguenti orari e giorni della settimana:
- i campi dovranno essere aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
 - su prenotazione anticipata di almeno 48 ore, il campo n° 1 dovrà essere reso fruibile in orario serale (non oltre le ore 21:00).
- 8.5 La Concessionaria potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all'interno dei campi da gioco cartelli pubblicitari non infissi stabilmente al suolo per reclamizzare la propria attività.
- 8.6 Saranno altresì a carico della Concessionaria tutte le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e degli impianti nonché l'approntamento e lo smontaggio delle attrezzature ad ogni fine stagione.

Art.9 – obblighi relativi al locale “segreteria / spogliatoio”

- 9.1 Per quanto riguarda spese e lavori ordinari, la Concessionaria dovrà:
- a) curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione ordinaria dell'immobile;
 - b) assicurare che il locale adibito ad uso segreteria, gli spogliatoi ed i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare condizioni sanitarie ottimali. Conseguentemente, la Concessionaria dovrà attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti ed alle ordinanze in materia che potranno essere emanate dal Concedente anche in forma di note di servizi. A tale proposito il Concedente potrà in qualsiasi momento accedere al Centro Tennistico per accertare, attraverso responsabili dei propri uffici o attraverso l'ufficiale sanitario, lo stato di igienicità degli impianti e dei servizi e dei locali.
- 9.2 Per quanto riguarda spese e lavori straordinari, la Concessionaria dovrà:
- a) eseguire lavori di manutenzione e/o ripristino del porticato e manto di copertura del fabbricato, con materiali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale (entro il 31/12/2011);
 - b) sostituire le finestre di areazione a proprie cure e spese (entro il 31/12/2012)
 - c) tinteggiare l'immobile internamente ed esternamente, con materiali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale (entro il 31/12/2013)
- 9.3 La Concessionaria si impegna a provvedere, a propria cura e spese, ad attivare un servizio di pronto soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari medicinali di prima necessità.
- 9.4 La Concessionaria potrà provvedere, a sua totale cura e spese, alla regolare assunzione e retribuzione del personale necessario alle attività di gestione del Centro Sportivo, rispettando le vigenti disposizioni di legge.

Art.10 – obblighi relativi al locale “Chalet”

- 10.1 Per quanto riguarda spese e lavori ordinari e straordinari, la Concessionaria dovrà:
- a) curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione ordinaria dell'immobile e dei servizi;
 - b) tinteggiare l'immobile internamente, con materiali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale (entro il 31/12/2014).
 - c) ripristinare la funzionalità dei servizi igienici al piano inferiore (entro il 15/05/2010), provvedendo a sostituire i componenti dell'arredo-bagno che l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione.
- 10.2 Al concessionario verrà data la possibilità di utilizzare il locale denominato “Chalet” ed il piano interrato (escluso il garage a livello strada) per permettere una eventuale vendita di alimenti e bevande ai soci oppure al pubblico. L'attività di vendita potrà essere esercitata esclusivamente in una delle tre seguenti modalità:
- a) tramite erogatori automatici di bevande o snack preconfezionati;
 - b) tramite servizio interno riservato esclusivamente ai soli tesserati;
 - c) tramite vendita al dettaglio, purché in possesso di regolare autorizzazione al commercio.
- Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà quindi tassativamente vietata qualsiasi altra forma di vendita o somministrazione di bevande ed alimenti ai soci ed al pubblico in generale. Il

mancato rispetto di tali restrizioni comporterà l'immediato annullamento del contratto di concessione d'uso e la perdita della cauzione;

Art.11 – organizzazione Torneo Nazionale di Tennis

- 11.1 La Concessionaria si impegna ad organizzare, pubblicizzare e gestire il Torneo Nazionale di Tennis denominato “Coppa Ernesto Della Torre” in collaborazione con i titolari della stessa. Diversamente si impegna a mettere a disposizione dell'organizzazione del Torneo, tutte le attrezzature sportive, in perfetto stato, necessarie per lo svolgimento della manifestazione.
- 11.2 L'Amministrazione si fa carico, come ogni anno, di tutte le spese necessarie all'organizzazione dell'evento. Per tutta la durata del contratto, resterà a carico dell'Amministrazione Comunale la medesima quota di contributo impegnata come negli anni precedenti

Art.12 – proventi dell'attività di gestione

- 12.1 Tutti gli introiti derivanti da tariffe, noleggi, pubblicità, proventi vari ed ingressi a manifestazioni organizzati dalla Concessionaria, organizzazione di corsi e servizi di altra natura competeranno in via esclusiva alla Concessionaria.
- 12.2 Tutti gli introiti derivanti da somministrazione o vendita di bevande o prodotti alimentari, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 8.2, competeranno in via esclusiva alla Concessionaria.

Art.13 – responsabilità della concessionaria

- 13.1 Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione del Centro Tennistico e del Parco Pineta resta a carico della Concedente, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile e globale anche sui fabbricati; la Concessionaria ha l'obbligo di adottare ogni precauzione affinché gli ospiti del Centro Tennistico possano usufruire delle strutture in piena sicurezza.
- 13.2 La Concessionaria sarà responsabile verso il Concedente di ogni danno derivante al Centro Tennistico ed al Parco Pineta da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché di ogni danno imputabile alla negligenza dei gestori. Eventuali danni provocati da ignoti dovranno essere immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale ed agli organi di Polizia.
- 13.3 Il Concedente non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante l'allenamento, gare, manifestazioni ed altre iniziative che si svolgeranno all'interno dei campi da gioco.

Art.14 – obblighi del concedente

- 14.1 Per quanto riguarda spese e lavori straordinari, il Concedente dovrà:
- sistemare a propria cura e spesa quegli impianti e quelle attrezzature del Centro Tennistico e del Parco Pineta che le parti, di comune accordo, valuteranno come bisognose di riadattamento;
 - garantire la manutenzione del manto erboso e delle essenze arboree nel periodo aprile - settembre. E' fatto divieto alla Concessionaria di eseguire qualsiasi lavoro di piantumazione, taglio o potatura degli alberi;
- 14.2 Per quanto riguarda le spese ordinarie, il Concedente dovrà:
- sostenere tutti i costi per il riscaldamento degli spogliatoi, e per l'illuminazione del “Centro Tennistico e della Pineta di Castello”. Il Concedente si farà carico di tutte suddette spese purché l'ammontare complessivo non ecceda la quota media parimenti impegnata annualmente nel bilancio comunale. Sono escluse spese telefoniche o di altro genere;

Art.15 – comunicazioni gestionali

- 15.1 La Concessionaria ha l'obbligo di comunicare periodicamente al Comune di Bovegno (almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre) il risultato di gestione, ponendo in evidenza entrate ed uscite.
- 15.2 La Concessionaria si impegna a comunicare al Comune di Bovegno eventuali variazioni del proprio assetto organizzativo interno.

Art.16 – corrispettivo per la concessione

- 16.1 Per la concessione in gestione del Centro Tennistico ed il Parco Pineta deve essere corrisposto dalla Concessionaria un canone di locazione annuo di € (come da offerta) pagabile in unica rata posticipata;

- 16.2 Detto canone sarà suscettibile di aggiornamento annuo secondo gli indici ISTAT, senza l'obbligo di comunicazione scritta da parte del Concedente.
- 16.3 La Cauzione pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00 euro) è trattenuta dal Concedente anche a garanzia della mancata corresponsione del canone d'affitto annuo.

Art.17 – cessione della convenzione

- 17.1 E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti e/o gli obblighi contemplati nella presente convenzione.

Art.18 – modificazione della convenzione

- 18.1 Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta e concordata da ambo le parti contraenti.
- 18.2 Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella Convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Art.19 – vertenze tra Concedente e Concessionaria

- 19.1 Ogni vertenza tra le parti, sia durante l'esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al giudizio di tre arbitri che decidono entro una settimana, senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.
- 19.2 Il Collegio Arbitrale sarà composto da una rappresentante di ciascuna delle due Parti contraenti sotto la presidenza del Direttore Generale del Comune di Bovegno.


Art.20 – risoluzione anticipata della convenzione

- 20.1 Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la presente Convenzione, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- a) qualora la Concessionaria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente od indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
 - b) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Concessionaria o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della Concessionaria stessa tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente Convenzione è stata stipulata;
 - c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente Convenzione;
- Sono in ogni caso considerate gravi violazioni della Convenzione il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti Art. 6, 7, 8, 9, 10 e 15.
- 20.2 Nell'ipotesi contemplata al presente Art.20.1 la Convenzione cesserà ad ogni effetto a far tempo dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta inviata dal Concedente.

Art.21 – disposizioni finali

- 21.1 Tutto quando non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione è regolato dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Bovegno, li 30 marzo 2010
Letto, confermato, sottoscritto.



.....
(Il Concedente – Comune di Bovegno)

.....
(La Concessionaria – Sig. / Sig.ri)